



Nn. 1484, 37 e 565-A

Relazione orale
Relatori CANTALAMESSA e POGLIESE

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

Comunicato alla Presidenza il 21 ottobre 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (n. 1484)

presentato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2025

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Misure per la promozione e il sostegno delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative (n. 37)

d'iniziativa dei senatori MANCA e MARTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di assunzioni al fine di favorire innovazione, sviluppo e competitività delle piccole e medie imprese (n. 565)

d’iniziativa dei senatori FALLUCCHI, MELCHIORRE, GUIDI, SPINELLI, DELLA PORTA, ZULLO, NOCCO, GELMETTI, PETRENGA, MATERA, FAROLFI, TUBETTI, AMBROGIO, IANNONE, ROSA, MARCHESCHI, SILVESTRONI, SALVITTI, ANCOROTTI, SIGISMONDI e ORSOMARSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2023

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 1484

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 2 ^a Commissione permanente	»	6
– della 4 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	11

Disegni di legge:

– n. 1484, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	14
– n. 37, d’iniziativa dei senatori Manca e Martella	»	56
– n. 565, d’iniziativa della senatrice Fallucchi ed altri ...	»	63

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

sul disegno di legge n. 1484

(Estensore: TOSATO)

30 luglio 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

– il provvedimento costituisce la prima attuazione della legge n. 180 del 2011, il cui articolo 18 dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo;

– il disegno di legge si compone di 19 articoli suddivisi in cinque Capi recanti rispettivamente: misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il trasferimento generazionale delle competenze; disposizioni per l'accesso alle piccole e medie imprese (PMI) al credito bancario; misure di semplificazione; disposizioni per il contrasto alle false recensioni; una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di *start up* e PMI innovative,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti approvati

(Estensore: BALBONI)

7 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nelle sedute del 30 settembre e del 1° ottobre 2025, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti approvati

(Estensore: Tosato)

14 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 7 e 9 ottobre 2025, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti approvati

(Estensore: BALBONI)

15 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 14 e 15 ottobre 2025, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 11.0.11 (testo 3), recante una delega al Governo per la modifica della disciplina sull'artigianato, parere non ostativo, rilevando che il criterio direttivo di cui al comma 1, lettera d), volto a consentire l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nello svolgimento di attività promozionale, pubblicitaria e di vendita solo alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, risulta parzialmente corrispondente al contenuto degli emendamenti identici 11.0.33 (testo 2), 11.0.34 (testo 2), 11.0.35 (testo 2), 11.0.36 (testo 2) e 11.0.37 (testo 2), precedentemente approvati;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: SISLER)

sul disegno di legge n. 1484

1° luglio 2025

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

sugli emendamenti

1° ottobre 2025

La Commissione, esaminati, per i profili di competenza, gli emendamenti al provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: TERZI DI SANT'AGATA)

sul disegno di legge n. 1484 e sugli emendamenti

1° ottobre 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante la legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI), in attuazione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180, « Statuto delle imprese », e in linea con le indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394, « Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno *Small Business Act* per l'Europa) », ed esaminati gli emendamenti ad esso riferiti;

rilevato che il Governo ha trasmesso al Senato (atto n. 826), il 2 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge n. 317 del 1986, l'informazione della notifica alla Commissione europea, effettuata il 25 giugno 2025 dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del disegno di legge annuale sulle PMI, con particolare riferimento al capo IV (articoli da 12 a 16) « lotta alle false recensioni », secondo la procedura TRIS (*Technical Regulations Information System*), di cui alla direttiva (UE) 2015/1535, relativa a una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, e che dalla data della predetta notifica, a cui è stato assegnato il numero 2025/0318/IT, decorre il periodo di sospensione (*standstill*) di tre mesi, durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regola tecnica in questione, che scadrà il 26 settembre 2025;

rilevato, inoltre, che il Governo ha trasmesso al Senato (atto n. 866), il 28 luglio 2025, nell'ambito della stessa procedura di notifica 2025/0318/IT, la richiesta di informazioni supplementari della Commissione europea del 15 luglio 2025 (comunicazione TRIS(2025) 1870), in cui si invitano le autorità italiane a rispondere entro il 25 luglio 2025;

ricordato che una versione precedente del capo IV era già stata notificata secondo la procedura TRIS (notifica 2025/0022/IT) il 17 gennaio

2025 (atti nn. 648, 660, 677 e 765), con relativa interlocuzione con la Commissione europea, di cui il disegno di legge tiene conto;

rilevato che il 1° settembre 2025 la Commissione europea ha accolto con favore il «Codice di condotta per le valutazioni e le recensioni online delle strutture ricettive turistiche», elaborato dai principali operatori del settore turistico europeo;

considerato che il provvedimento si compone di 19 articoli, suddivisi in cinque capi, finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese, a favorire l'accesso al credito, alle semplificazioni amministrative, alla lotta alle false recensioni *online*, e a delegare il Governo al riordino della disciplina e alla redazione del testo unico delle *start-up* innovative;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, fatta salva la necessità di attendere la predetta scadenza del 26 settembre 2025 prima di poter adottare definitivamente il provvedimento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, e con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 5, che delega il Governo al riordino della disciplina dei confidi, e ai relativi emendamenti, si ritiene opportuna la soppressione della lettera *d*) del comma 1, poiché le attività esercitabili dai confidi (sia quelli *ex* articolo 106 che quelli minori *ex* articolo 112 del TUB) sono già organicamente definite dal Testo unico bancario (TUB) e, in modo più dettagliato e dinamico, dalla normativa secondaria della Banca d'Italia. L'introduzione di una revisione dei soli confidi rischia di rendere disorganica la disciplina degli intermediari finanziari e di irrigidire l'attuale flessibilità regolamentare in cui può operare la normativa secondaria della Banca d'Italia. In tal senso, si ritiene inoltre opportuno inserire un nuovo comma all'articolo 112 del TUB, con cui attribuire esplicitamente alla Banca d'Italia il potere di dettare ulteriori disposizioni attuative e integrative relative all'attività di concessione di finanziamenti svolta dai soggetti di cui allo stesso articolo, inclusi i confidi;

con riguardo alla citata comunicazione TRIS(2025) 1870 della Commissione europea, del 15 luglio 2025, si osserva che questa, nel riferirsi al «progetto notificato», non riguarda gli articoli da 12 a 15 del disegno di legge, ma gli emendamenti 12.100, 13.100, 14.100 e 15.100 dei Relatori. Con tale comunicazione, la Commissione europea ha chiesto le seguenti informazioni supplementari:

1. Al primo punto, con riferimento all'articolo 13 (da intendersi quindi emendamento 13.100), la Commissione europea osserva che il comma 2 consente alle strutture turistiche o di ristorazione di richiedere, con le modalità stabilite dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali (DSA), la rimozione, sia delle recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1, sia di quelle che « *non sono più attuali a causa del decorso di almeno due anni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio* ». La Commissione europea osserva che tale limitazione temporale non è compresa nei requisiti di liceità di cui al comma 1 dell'emendamento 13.100, né che essa possa rientrare nelle previsioni dell'articolo 16 del regolamento DSA che prevede le modalità di rimozione solo delle recensioni con contenuto illegale. Pertanto, la Commissione europea chiede chiarimenti su ciò che esattamente costituisce un contenuto illegale ai sensi del disegno di legge, nonché sul rapporto tra il criterio dei due anni e l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento DSA.

Al riguardo, andrebbe valutato che il regolamento DSA è di armonizzazione massima e che quindi non dovrebbe consentire disposizioni nazionali aggiuntive. Si invita pertanto la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere, per la richiesta di rimozione delle recensioni decorsi più di due anni dalla fruizione del servizio o prodotto, modalità specifiche coerenti con l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento DSA.

2. Al secondo punto, la Commissione europea, in riferimento al citato principio di armonizzazione massima del regolamento, evidenzia che l'articolo 15 del disegno di legge (*rectius* emendamento 15.100) stabilisce che l'Autorità antitrust debba adottare « *appropriate linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online* ». Sebbene tali indicazioni non siano vincolanti, la Commissione europea chiede « *quale sia l'ambito di applicazione personale, materiale e territoriale previsto di tali orientamenti* », al fine di valutarne gli eventuali effetti aggiuntivi rispetto a quanto stabilito nel regolamento DSA. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di chiarire tale aspetto.

3. Al terzo punto, la Commissione europea invita a chiarire in che modo si prevede che l'Autorità antitrust svolga il monitoraggio, previsto al comma 2 dell'articolo 15 (*rectius* emendamento 15.100), sull'applicazione della legge e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di chiarire anche tale aspetto.

4. Al quarto punto, la Commissione europea si richiama al precedente progetto notificato (2025/0022/IT), che escludeva dall'applicazione della normativa le recensioni pubblicate dagli utenti commerciali, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1150 (tra cui per esempio gli intermediari tra la piattaforma *online* e il consumatore), per chie-

dere se tale esclusione si applichi anche al nuovo progetto notificato. In caso affermativo, la Commissione europea chiede che sia confermato che eventuali pratiche ingannevoli nei confronti dei consumatori, messe in atto da utenti commerciali che pubblicano recensioni, rimangano soggette alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. Valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire tale aspetto.

5. Al quinto punto, riferendosi nuovamente al diritto delle strutture turistiche o di ristorazione recensite di richiedere e ottenere la rimozione delle recensioni pubblicate dopo più di 15 giorni (*rectius* 90 giorni) dall'utilizzo della struttura o quelle risalenti a più di due anni prima, la Commissione europea chiede di avere informazioni sulla valutazione eventualmente svolta dalle autorità italiane del fatto che tale diritto potrebbe comportare principalmente la rimozione delle recensioni negative sulla struttura in questione e il mantenimento di quelle positive, con il rischio di falsarne la percezione da parte degli utenti/lettori e il *rating* complessivo. Valuti, quindi, la Commissione di merito l'opportunità di chiarire tale aspetto.

6. Infine, al sesto punto, la Commissione europea chiede conferma che, in base al comma 1 dell'articolo 13 (*rectius*, emendamento 13.100), anche le recensioni incentivate, il cui incentivo sia debitamente comunicato al recensore e agli utenti/lettori, siano da considerarsi illecite e quindi soggette a rimozione ai sensi del comma 2, su richiesta della struttura recensita. In caso affermativo, chiede di conoscere il criterio in base al quale considerarle illecite. Valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire tale aspetto.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GELMETTI)

sul disegno di legge n. 1484

1° luglio 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene ribadito, sotto il profilo finanziario, che la misura reca oneri pari al limite di spesa fissato normativamente al comma 2 dell'articolo 1 in esame. Viene inoltre confermata la congruità delle somme stanziare anche in considerazione del tetto di spesa inserito;

in relazione all'articolo 3, viene confermata la neutralità finanziaria della disposizione, considerato che la stessa prevede espressamente il limite massimo di cinque centrali consortili che possono essere riconosciute: un numero, dunque, esiguo per cui non si determina alcun effetto, in termini di maggiori risorse strumentali, finanziarie e umane, nell'ambito dell'attività di vigilanza che viene già svolta dalla Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla quale è assegnato il compito di revisione, ispezione e verifica del rispetto dei principi mutualistici e delle normative da parte delle cooperative;

con riguardo all'articolo 4, viene assicurato che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità;

in relazione all'articolo 5, viene ribadito che dalla disposizione, come espressamente indicato dal comma 3, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; viene precisato, quanto alle lettere *e)* e *f)* del comma 1, che gli obiettivi indicati quali criteri di delega sono quelli di ridurre i costi delle attività istruttorie per la valutazione del merito creditizio – posti, peraltro, in capo a soggetti privati – e stimolare l'aggregazione interconsortile dei confidi. Viene specificato che si intendono favorire processi di semplificazione e riduzione degli oneri burocratici e amministrativi in modo da accelerare i processi istruttori e consentire una maggiore efficienza nella gestione degli stessi;

in relazione all'articolo 7, viene ribadita la neutralità della disposizione, considerato che la stessa si limita a esercitare una facoltà di deroga dall'obbligo assicurativo – prevista dalla direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 – per specifiche tipologie di veicoli quali le macchine operatrici quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, e i veicoli utilizzati esclusivamente nelle aree portuali e aeroportuali: conseguentemente, nessun effetto in termini di minori entrate si determina a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 19, viene chiarito che la disposizione si limita ad apportare due piccole integrazioni alla legge n. 180 del 2011 con la quale è stato istituito il Garante per le micro, piccole e medie imprese. Da un lato, viene prevista una semplice attività di monitoraggio in merito all'attuazione degli indirizzi forniti dalla Commissione dell'Unione europea con riferimento al settore di competenza, senza, dunque, che venga prevista una nuova o ulteriore competenza in capo al Garante dal momento che la previsione si limita a dare un indirizzo da seguire nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio già assegnate e svolte dal Garante. Dall'altro, si prevede che il Garante possa avvalersi di un nuovo metodo di confronto nell'ambito delle attività di consultazioni che sono già attribuite allo stesso. Viene quindi ribadita la assoluta invarianza finanziaria della disposizione in esame,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti approvati

7 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 30 settembre e del 1° ottobre scorsi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti approvati

8 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta 242 del 7 ottobre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti approvati

14 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta 244 del 9 ottobre, esprime, per quanto di

competenza, parere non ostativo sulle proposte 11.0.33 (testo 2), 11.0.34 (testo 2), 11.0.35 (testo 2), 11.0.36 (testo 2) e 11.0.37 (testo 2).

su ulteriori emendamenti approvati

15 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione nelle sedute 245 del 14 ottobre e n. 246 del 15 ottobre scorsi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 8.22 (testo 2), 8.23 (testo 2), 19.0.3 (testo 2), 19.0.5 (testo 2), 19.0.8 (testo 2), 11.0.11 (testo 3), 11.0.68 (testo 2), 13.100/1 (testo 3), 13.100/13 (testo 2), 13.100/14 (testo 2), 13.100/15 (testo 2), 13.100/16 (testo 2) e 13.100.

DISEGNO DI LEGGE N. 1484

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Disegno di **legge annuale sulle piccole e medie imprese**

CAPO I

MISURE PER L'AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORI E PER IL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DELLE COMPETENZE

Art. 1.

(Agevolazioni fiscali per le reti di imprese)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati, dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Legge annuale sulle piccole e medie imprese

CAPO I

MISURE PER L'AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE MINORI E PER IL TRASFERIMENTO GENERAZIONALE DELLE COMPETENZE

Art. 1.

(Agevolazioni fiscali per le reti di imprese)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ovvero nel caso in cui venga meno l'adesione al contratto di rete. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui è data informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettività giuridica e può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i cri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

teri e le modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa)

1. All’articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

(*Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda*)

1. Le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato di difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente ».

Art. 2.

(*Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda*)

1. Le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a **1 milione** di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità che valorizzino, tra l'altro, i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è deputato all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa europea e della relativa iscrizione negli appositi registri.

Art. 3.

(Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi)

1. La presente legge riconosce quali « enti mutualistici di sistema » le società denominate « centrali consortili » aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI), già riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e **allo stesso tempo** solidaristici. Le centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

2. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1 è attribuita al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che ne ac-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità che valorizzino, tra l'altro, **l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonché i** programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* **assicura il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e provvede all'iscrizione** negli appositi registri.

Art. 3.

(Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi)

1. La presente legge riconosce quali « enti mutualistici di sistema » le società denominate « centrali consortili » aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI), già riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e solidaristici. Le centrali consortili assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

certa in via esclusiva le finalità mutualistiche. Non possono essere riconosciute più di cinque centrali consortili. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sulla base di un'istanza degli interessati corredata dalla documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti:

a) che la centrale consortile riunisca almeno cinque consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni;

b) che i consorzi riuniti nell'ente mutualistico prevedano ciascuno almeno dieci consorziati;

c) la costituzione di un Fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private;

d) che lo statuto preveda il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, nonché la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonché per la vigilanza sugli stessi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, nell'ambito della disciplina relativa al funzionamento, di meccanismi di promozione dell'offerta di lavoro e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

azioni volte al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili;

b) previsione, in capo all'ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonché di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

c) promozione di sinergie di filiera, quali la codatorialità e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell'indennità di disoccupazione e della cassa integrazione guadagni, ove applicabili, nonché promozione dell'attività di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;

d) previsione di disposizioni di coordinamento e integrazione volte ad armonizzare la disciplina della centrale consortile o del gruppo consortile con quella di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e con le altre disposizioni che eventualmente risultassero incise al fine di favorire lo sviluppo del nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

e) previsione dell'obbligo di certificazione del bilancio.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) previsione di disposizioni di coordinamento e integrazione volte ad armonizzare la disciplina della centrale consortile o del gruppo consortile con quella di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e con le altre disposizioni **in materia** al fine di favorire lo sviluppo del nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

e) *identica*.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di consorzi)

1. All'articolo 67, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: « I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane » sono sostituite dalle seguenti: « I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili », le parole: « e del comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « e dei commi 1 e 3 », le parole: « e, nel novero di questi, » sono sostituite dalla seguente: « ovvero » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo quanto previsto dall'allegato II.12 ».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(*Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale*)

1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione di cui al presente articolo.

2. Ai fini del conseguimento del requisito pensionistico di cui al comma 1 è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.

3. I soggetti di cui al comma 1, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, presentano domanda all'INPS secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale*)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. I lavoratori di cui al comma 1 possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50 per cento, a tal fine concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.

5. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

6. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 è riconosciuta altresì, fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a trentaquattro anni con facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.

8. Le agevolazioni sono riconosciute dall'INPS nel rispetto del limite numerico di cui al comma 1 e dei limiti di spesa di cui ai commi 5 e 6. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 5 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande e dà tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 6,3 mi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

lioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.

CAPO II

ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 5.

(Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando il rispetto della connotazione mutualistica:

a) riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attività a sostegno delle PMI nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;

b) allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese (PMI) e dai liberi professionisti;

c) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1983, n. 385, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilità del relativo comparto;

d) revisione delle attività esercitabili dai confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

ACCESSO DELLE PMI AL CREDITO BANCARIO E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 5.

(Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1983, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicità del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;

e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;

f) favorire l'integrazione interconsortile dei confidi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 6.

(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello *stock* di magazzino, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: « cartolarizzazione dei crediti » sono inserite le seguenti: « , anche futuri, »;

2) alla lettera b-bis), dopo le parole: « beni mobili » è inserita la seguente: « anche »;

b) all'articolo 7, comma 2-octies:

1) le parole: « può destinare i crediti stessi, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni all'impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati, ovvero »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti e ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'ar-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ticolo 7.1, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinq*ues »;

c) all'articolo 7.2, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati ».

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI

Art. 7.

(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

1. All'articolo 122-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *rrr*), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera *c*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI

Art. 7.

(Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

1. All'articolo 122-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 **sono inseriti i seguenti**:

« 1-*bis*. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali ».

Art. 8.

(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali ».

Art. 8.

(Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« 5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

b) all'articolo 37:

1) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro »;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificati anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, **entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali **disponibili** a legislazione vigente, senza **nuovi o** maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

b) *identico*:

1) *identico*;

2) **il comma 5 è sostituito dal seguente:**

« 5. L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simula-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. All'articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: « corso di formazione o di riqualificazione » sono inserite le seguenti: « , ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ».

Art. 9.

(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella dispo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato ».

2. *Identico.*

2-bis. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al presente comma. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

bilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videotermini, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali »;

b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: « per la violazione » sono inserite le seguenti: « dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9-bis

(Verifiche di attrezzature)

1. All'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la voce: « Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – Verifica annuale » è inserita la seguente: « Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto – Verifica triennale ».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 10.

(*Operatori del settore hotel, ristorazione e catering*)

1. Si definisce operatore **economico** della distribuzione nel settore *Hotellerie-Restaurant-Catering* (HORECA), colui che, esercitando l'attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista, trasporta e distribuisce prodotti alimentari e bevande e li vende a imprese rientranti nei seguenti settori:

a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;

b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, *self-service*, *fast food* e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

c) *catering*, servizi di *banqueting* e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali specifici;

d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.

2. Ai fini di cui al comma 1, i ricavi dell'operatore **economico** della distribuzione nel settore HORECA, negli ultimi tre periodi d'imposta, devono essere costituiti per almeno il 70 per cento dall'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori di cui al medesimo comma 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(*Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA*)

1. Si definisce operatore della distribuzione **di prodotti alimentari** nel settore HORECA, colui che, esercitando l'attività economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista, trasporta e distribuisce prodotti alimentari e bevande e li vende a imprese rientranti nei seguenti settori:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

2. Ai fini di cui al comma 1, i ricavi dell'operatore della distribuzione **di prodotti alimentari** nel settore HORECA, negli ultimi tre periodi d'imposta, devono essere costituiti per almeno il 70 per cento dall'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori di cui al medesimo comma 1.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 11.

(Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate)

1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) al comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

b) al comma 2, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

(Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di sviluppo industriale della facoltà di riacquisto delle aree cedute e degli stabilimenti relativi alle attività cessate)

Identico.

Art. 11-bis.

(Delega al Governo per la riforma dell'artigianato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'artigianato al fine di razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, in attuazione dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica, valorizzando la figura dell'imprenditore artigiano, nell'ottica dello sviluppo del dimensionamento aziendale e della ri-

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mozione di vincoli societari non più adeguati, della trasmissione intergenerazionale delle competenze e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’impresa;

b) incentrare la nuova disciplina sulla figura dell’imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo, prevedendo che il suddetto apporto, oltre che di natura manuale, possa essere anche di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa, nonché individuare criteri quantitativi che definiscano il concetto di prevalenza dell’attività di produzione di beni o di prestazione di servizi rispetto alle attività strumentali e accessorie all’esercizio dell’attività artigiana;

c) promuovere l’aggregazione fra le imprese artigiane, anche rimodulando il contratto di rete e gli altri strumenti aggregativi, al fine di migliorare la competitività e l’accesso a opportunità di commesse e finanziamenti non ottenibile nella dimensione singola;

d) consentire l’utilizzo dei riferimenti all’artigianato nello svolgimento di attività promozionale, pubblicitaria e di vendita solo alle imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del registro delle imprese, nonché rendere effettivi e rafforzare i controlli sul possesso dei relativi requisiti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Conferenza permanente per i

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo stesso predispone una relazione da trasmettere alla medesima Conferenza.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano la materia, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ai sensi del presente articolo e le altre leggi dello Stato.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

6. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11-ter.

*(Riferimento all'artigianato
nella pubblicità)*

1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di « artigianato », all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:

« Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come arti-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è irrogata dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo ».

Art. 11-quater.

(Modifica dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra)

1. L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonché le relative modalità di accertamento.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il decreto del

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

CAPO IV

LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI

Art. 12.

(*Finalità e definizioni*)

1. Il presente capo, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e con l’obiettivo di tutelare i consumatori dai condizionamenti derivanti da recensioni false, disciplina la pubblicazione delle recensioni *online* relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, **ivi** incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano, al fine di identificare l’utente che invia la recensione e di verificare che la medesima sia attendibile e provenga da un consumatore che abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.

2. Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 18 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, è abrogato ».

CAPO IV

LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI

Art. 12.

(*Finalità*)

1. Il presente capo, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza **e del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ha** l’obiettivo di **contrastare le** recensioni *online* **illecite** relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano **e di garantire recensioni *online* attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.**

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 13.

(Requisiti delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

1. Il consumatore che dimostra la propria identità e l'effettivo utilizzo di un servizio o di una prestazione può rilasciare una recensione motivata entro il termine di quindici giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio o della prestazione. Al fine di impedire eventuali attività fraudolente, la recensione deve essere sufficientemente dettagliata e rispondente alla tipologia del prodotto o alle caratteristiche della struttura oggetto della recensione.

2. Il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha diritto di replicare e di ottenere la cancellazione delle recensioni che lo riguardino, qualora l'autore non abbia usufruito del bene o del servizio recensiti, o le recensioni siano ingannevoli, non veritiere o eccessive. **L'imprenditore che ne abbia interesse ha, altresì, diritto a ottenere la cancellazione delle recensioni che lo riguardino che non siano più attuali, decorsi due anni dalla data di fruizione del servizio o della prestazione da parte dell'autore della recensione o dalla data di adozione, successiva alla recensione, di misure idonee a modificare o superare le motivazioni che avevano dato luogo alla recensione medesima.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite)

1. **La recensione *online* è lecita se è rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre, e se comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari. È illecita la recensione *online* attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione *online* corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale. La recensione *online* non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione.**

2. **Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 14.

(*Divieti*)

1. Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione. **Sono, altresì, vietati l'attribuzione a un prodotto o a un servizio di recensioni, formulate dai consumatori, riferite a un prodotto o un servizio differenti nonché la promozione e il condizionamento del contenuto delle recensioni mediante l'erogazione di incentivi.**

2. Ferma **restando** la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 15.

(*Codici di condotta*)

(*Si veda, in analoga formulazione, il primo periodo del comma 4 del presente articolo*)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto coordinatore nazionale dei servizi digitali, nel rispetto del regola-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Divieti*)

1. Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni **online, apprezzamenti** o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.

2. Ferma la responsabilità penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 15.

(*Linee guida e monitoraggio*)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni *online*.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annuale sull'applicazione del presente capo

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mento (UE) 2022/2065, disciplina con proprio regolamento l'adozione di codici di condotta da parte degli intermediari e dei soggetti attivi nella diffusione di recensioni *online* e comunica senza indugio quelli adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero del turismo.

2. In caso di inottemperanza alla diffida dell'Autorità ad adempiere alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. I codici di condotta individuano misure finalizzate a ridurre in maniera efficace, anche con mezzi tecnologicamente adeguati, la distorsione dell'informazione fornita ai consumatori a mezzo di recensioni non genuine e, in ogni caso, idonee a:

a) dimostrare l'identità del consumatore ai fini dell'invio della recensione;

b) garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno usufruito del servizio o hanno utilizzato il prodotto;

c) qualora sia prevista la possibilità di rilasciare una recensione, assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 13;

d) assicurare trasparenza e imparzialità nella gestione delle recensioni;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.

3. Ai fini di rafforzamento dell'attività di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e alla normativa attuativa adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi al citato articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e) assicurare che le recensioni siano sufficientemente dettagliate in modo da consentire il contraddittorio e la replica degli interessati;

f) garantire la correttezza e la completezza delle informazioni, impedendo, altresì, l'associazione di recensioni con contenuti promozionali non dichiarati;

g) disciplinare la rimozione delle recensioni, prevenendone la rimozione ingiustificata;

h) consentire o agevolare l'individuazione delle attività fraudolente;

i) prevenire l'utilizzo di punteggi basati su criteri poco chiari o non esplicitati, o che, comunque, possano ingannare i consumatori.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare la genuinità delle recensioni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle recensioni già pubblicate

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Si veda, in analoga formulazione, il comma 1 del presente articolo)

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attività previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO V

TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN
MATERIA DI *START-UP* INNOVATIVE

Art. 18.

(Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di *start-up* innovative, di *spin-off*, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di *start-up*, nonché di quelle relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

CAPO V

TESTO UNICO DELLA DISCIPLINA IN
MATERIA DI *START-UP* INNOVATIVE

Art. 18.

(Delega al Governo sul riordino della disciplina in materia di start-up e PMI innovative)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;

c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità;

e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di *start-up* innovative e *spin-off* per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19.

(Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese)

1. All'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commis-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese)

Identico.

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

sione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante “Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno ‘*Small Business Act*’ per l’Europa)” e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante “Riesame dello ‘*Small Business Act*’ per l’Europa”, della comunicazione della Commissione europea COM (2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante “Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori”, della comunicazione della Commissione europea COM (2023) 535 definitivo, del 12 settembre 2023, recante “Pacchetto di aiuti per le PMI” »;

2) dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato “*Reality Checks*”, attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall’attuazione delle relative norme »;

b) al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l’avvalimento di esperti di settore, le consultazioni, secondo l’approccio denominato “*Reality Checks*” di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1, si svolgono con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la facoltà di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VI

CERTIFICAZIONE UNICA DI CONFORMITÀ DELLE FILIERE DELLA MODA

Art. 19-bis.

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di favorire la crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile delle filiere produttive della moda e prevenire la violazione delle disposizioni in materia di tutela del lavoro, nonché al fine di garantire la piena tracciabilità delle filiere, è istituito, ai sensi del presente capo, un regime di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda e sono definiti i principi che devono essere applicati nella gestione e nel controllo delle stesse filiere.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle società capofila, ai fornitori di filiera e ai subfornitori di filiera, come definiti dal presente capo.

Art. 19-ter.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) « filiera della moda »: la società capofila e le imprese di filiera legate da rapporti contrattuali e subcontrattuali finalizzati alla realizzazione di prodotti o servizi nel settore della moda, incluse le fasi di progettazione, campionatura, produzione e trasformazione del tessile, dell'abbigliamento, della pelletteria e della calzatura, inclusi i relativi accessori;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) « società capofila »: la società a capo di una filiera della moda, ivi incluso l'eventuale concessionario del marchio in licenza, avente sede legale o una o più sedi produttive sul territorio italiano, che incarica le imprese di filiera di fornire:

1) prodotti finiti destinati alla vendita;

2) lavorazioni su prodotti finiti destinati alla vendita o lavorazioni intermedie;

3) prodotti di campionatura per la realizzazione di collezioni;

c) « impresa di filiera »: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1) ha sede legale o una unità produttiva sul territorio italiano;

2) partecipa, in forza di contratto di appalto, subappalto, fornitura, subfornitura, contratto d'opera corrente con una società capofila, alle fasi della produzione e trasformazione di beni e prodotti rientranti nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e della pelletteria, con esclusione:

2.1) della lavorazione e fornitura delle materie prime, ivi inclusi il tessuto, il pellame e il filato;

2.2) della lavorazione e fornitura di accessori a catalogo senza componenti di personalizzazione;

d) « subfornitore di filiera »: l'impresa che presenta i requisiti di cui alla lettera c) che è parte di un contratto di subfornitura con un'impresa della filiera ».

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19-quater.

(Certificazione unica di conformità delle filiere della moda)

1. La filiera può ottenere la certificazione unica di conformità se soddisfa i seguenti requisiti:

a) l’impresa capofila e le imprese di filiera hanno adempiuto agli obblighi di cui al presente capo;

b) i titolari o gli amministratori non hanno riportato, negli ultimi cinque anni, condanne penali, anche non definitive, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’incolumità pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;

c) l’impresa capofila o le imprese di filiera non sono state destinatarie negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di importo complessivamente superiore al 4 per cento del fatturato annuale;

d) l’impresa capofila e le imprese di filiera sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

2. La certificazione unica di conformità ha un periodo di validità di un anno e può essere rilasciata dai revisori persone fisiche o dalle società di revisione abilitati alla revisione legale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. I soggetti certificatori di cui al comma 2 verificano la sussistenza dei requisiti di cui al presente capo. A tal fine, hanno diritto ad ottenere dall'impresa capofila e dalle imprese di filiera documenti e notizie utili all'attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esami di atti e documentazione anche nei luoghi di produzione. La certificazione è rilasciata entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza presentata dall'impresa capofila. Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio della certificazione.

4. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un registro nel quale sono annotate le certificazioni rilasciate. Unitamente alla richiesta di annotazione, il soggetto certificatore trasmette gli atti in base ai quali ha rilasciato il certificato unico.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono stabilite specifiche disposizioni per la formulazione dell'istanza, per il contenuto della certificazione unica di conformità, per le modalità di verifica e monitoraggio del mantenimento dei requisiti, per l'eventuale revoca della certificazione e per la determinazione dei costi di istruttoria e rilascio della certificazione da parte dei soggetti di cui al comma 2, che gravano comunque sull'istante nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di quanto previsto dagli accordi di cui al comma 6 ove conclusi, nonché per l'istituzione del registro di cui al comma 4 e per le modalità di annotazione nel medesimo.

6. Con accordi collettivi tra le associazioni di categoria possono essere definite

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le modalità attraverso le quali le società capofila contribuiscono ai costi sopportati dalle imprese di filiera per ottenere e mantenere la certificazione unica.

Art. 19-quinquies.

(Oneri delle società capofila e delle imprese di filiera)

1. Le società capofila che acquistano beni o servizi da fornitori di filiera:

a) tengono e aggiornano con cadenza almeno semestrale un'Anagrafe dei fornitori di filiera;

b) adottano le linee guida in materia di qualificazione e accreditamento, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori di filiera definite dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e approvate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) prevedono, nei contratti con le imprese di filiera, specifici impegni a carico dei medesimi fornitori volti a garantire il rispetto, anche da parte dei subfornitori di filiera, della disciplina giuslavoristica, fiscale, previdenziale e di salute e sicurezza del lavoro, compresa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

d) all'atto della conclusione del primo contratto con l'impresa di filiera, acquisiscono dai medesimi fornitori la seguente documentazione aggiornata: certificato di iscrizione al registro delle imprese e visura camerale; autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1,

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lettera *a*), numero 2), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; documento unico di regolarità contributiva; documento unico di regolarità fiscale; eventuale ulteriore documentazione utile alle verifiche del rispetto degli obblighi di cui alla lettera *c*) del presente comma;

e) richiedono ai fornitori di filiera un aggiornamento della documentazione di cui alla lettera *d*), alle relative scadenze di legge ovvero, in mancanza, ogni due anni.

2. In aggiunta agli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, le società capofila adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire, tra l’altro, i reati di cui agli articoli 603-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

3. Le imprese della filiera devono osservare nei confronti dei propri subfornitori le seguenti tutele contrattuali minime:

a) stipula di un contratto di subfornitura o appalto o subappalto contenente tutti gli elementi essenziali della fornitura, ivi incluso l’eventuale prezzo per unità temporale di riferimento;

b) indicazione precisa degli adempimenti contrattuali essenziali, con previsione espressa della risoluzione del contratto in caso di inadempimento;

c) previsione di misure correttive in caso di omissioni, ritardi o inesattezze nell’esecuzione delle prestazioni, finalizzate al ripristino delle condizioni di legalità;

d) obbligo di inserire nei contratti di cui alla lettera *a*) una clausola che richieda l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di ri-

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ferimento del settore dell’industria e dell’artigianato della moda, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ferma l’applicabilità di accordi sindacali a livello aziendale che prevedano trattamenti, anche economici, complessivamente non peggiorativi, anche nei confronti delle imprese terziste che affidino a terzi, in tutto o in parte, la lavorazione dei prodotti del committente principale.

Art. 19-sexies.

(Filiera della moda certificata)

1. Le imprese di filiera e la società capofila che hanno ottenuto la certificazione unica di conformità possono utilizzare, nella propria attività promozionale, la dizione « Filiera della moda certificata », nonché, quanto alla capofila, fruire degli effetti escludenti, in tema di responsabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in conseguenza degli adempimenti relativi all’adozione del modello organizzativo finalizzato all’ottenimento della certificazione unica di conformità di cui al comma 2 dell’articolo 19-*quater*. In caso di utilizzo abusivo della suddetta dizione o di altre dizioni suscettibili di ingenerare confusione con essa, si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VII

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 19-septies.

(Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni e per l’attrazione degli investimenti)

1. All’articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 20.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 abitanti ».

2. All’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: « potenziali investitori esteri » sono inserite le seguenti: « , e alla valorizzazione e alla promozione dell’attrattività dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto ».

3. All’articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: « affari esteri e della cooperazione internazionale, » sono inserite le seguenti: « da un rappresentante del Ministero del turismo, ».

DISEGNO DI LEGGE N. 37

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCA E MARTELLA

—

CAPO I

FONDI PER LO SVILUPPO DEGLI
INVESTIMENTI NELLE *START-UP*
INNOVATIVE

Art. 1.

*(Fondo per lo sviluppo degli investimenti
nelle start-up innovative)*

1. Al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

2. Una quota pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *venture capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono unicamente in *start-up* innovative ubicate in Italia.

3. Una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 delle

risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di:

a) finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto;

b) cofinanziamenti fino al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti territoriali in materia di *start-up* innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto, in forma di *voucher*, per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del *marketing* e *manager*.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

Art. 2.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

1. Al fine di rafforzare il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

CAPO II

INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI IN *START-UP* E PMI INNOVATIVE

Art. 3.

(Modifica all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 7-*ter*. A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *venture capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-*quater*. Ai fini di cui al comma 7-*ter*, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,5 milioni di euro per le persone fisiche e di 5 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo ».

Art. 4.

(Agevolazioni fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative)

1. Al fine di agevolare gli investimenti in *start-up* e piccole e medie imprese innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

a) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative;

b) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

c) nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

d) nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.

CAPO III

AGEVOLAZIONI ALL'INVESTIMENTO IN *START-UP* E PMI INNOVATIVE PER GLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, FONDI *VENTURE CAPITAL* (FVC) E *CORPORATE VENTURE CAPITAL* (CVC)

Art. 5.

(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da investitori *Business angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.

3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Art. 6.

(Incentivi fiscali per le imprese che investono in FVC o che costituiscono CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)

1. Le imprese che investono in FVC o in iniziative di CVC per lo sviluppo di *start-up* e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da *start-up* o da PMI innovative;

b) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati e uffici di trasferimento tecnologico.

CAPO IV

INCENTIVI ALL'AGGREGAZIONE
AZIENDALE DELLE *START-UP*
E DELLE PMI INNOVATIVE

Art. 7.

(Incentivi all'aggregazione)

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano *start-up* o PMI innovative effettuate negli anni dal 2023 al 2027, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o di PMI innovative effettuate negli anni 2023, 2024 e 2025, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza

preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpelllo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al primo periodo non sono dovuti sanzioni e interessi.

CAPO V

INCENTIVI ALLE *START-UP* E ALLE PMI INNOVATIVE PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 8.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business angel*, che a decorrere dal 1° gennaio 2023 assumono lavoratori che non ab-

biano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali l'esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

CAPO VI

INCENTIVI ALLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE

Art. 9.

(Esenzione contributiva per i giovani imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative, con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento

dei contributi previdenziali dovuti dai soci di *start-up* innovative, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.

CAPO VII

SEMPLIFICAZIONI

Art. 10.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività, fino a un massimo di 10.000 euro, per la redazione dell'atto costitutivo e per i servizi di resi da consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

Art. 11.

(Banca dati unica e sito web)

1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia Spa e di Cassa depositi e prestiti Spa rivolti alle imprese. Il decreto di cui al primo periodo prevede altresì la predisposizione di un sito *web*, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, recante le informazioni relative alla pubblicazione dei predetti bandi e i riferimenti alla normativa vigente concernente l'avvio e la gestione di imprese, nonché le condizioni fiscali e contributive per gli imprenditori. Nel sito *web* sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

Art. 12.

(Semplificazioni)

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,

n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, comma 1, dopo le parole: « nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, » sono inserite le seguenti: « compreso il rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, »;

b) l'articolo 65 è abrogato.

2. Alle società aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 5, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società, lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi, il collegamento

a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo, l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza, nonché il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

4. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia Spa e di Cassa depositi e prestiti Spa rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

DISEGNO DI LEGGE N. 565

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FALLUCCHI ED ALTRI

Art. 1.*(Misure per favorire la competitività delle piccole e medie imprese)*

1. Al fine di creare le migliori condizioni per le piccole e medie imprese, di rafforzare la produttività attraverso la facilitazione dei processi di mobilità di manodopera e di migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso il supporto alle imprese nell'ambito delle condizioni di disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti « *de minimis* », sono concessi, a partire dal 1° giugno 2023, contributi sotto forma di credito d'imposta, pari al 60 per cento della locazione di una unità abitativa, alle imprese per ogni singolo lavoratore assunto per un periodo almeno di trentasei mesi, non residente nella provincia dove ha sede l'unità locale in cui il nuovo assunto è destinato a svolgere la propria attività.

2. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 6, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che concede il credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 2.

3. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalla presente legge, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo im-

porto, maggiorato di interessi e sanzioni secondo la normativa vigente.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 per il solo tramite dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito d'imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in cui lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. I contratti di assunzione di cui al comma 1, fermo restando l'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore, non possono avere durata inferiore a tre mesi.

6. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, nel limite complessivo previsto degli stanziamenti di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 36 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, di cui 6 milioni di euro per il 2023, 12 milioni di euro per il 2024, 12 milioni di euro per il 2025 e 6 milioni di euro per il 2026.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, complessivamente pari a 36 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 6 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari rispettivamente a 12 milioni di euro per l'anno 2024, 12 milioni per l'anno 2025 e 6 milioni per l'anno 2026.